



Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF - indicazioni operative ai fini della acquisizione dei dati economici consuntivi relativi alle annualità 2017 e 2018 ai fini dell'applicazione del MTR rifiuti per l'anno 2020.

Al fine di assistere l'Ente nel migliore dei modi nella elaborazione del Piano Economico Finanziario di cui alla Deliberazione ARERA n. 443/2019 (in seguito per brevità PEF) abbiamo strutturato la presente guida operativa per approfondire le varie problematiche operative legate all'applicazione del metodo tariffario disciplinato dalla medesima deliberazione (in seguito per brevità MTR).

Cosa cambia nella redazione del PEF?

L'Autorità, con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ha approvato il «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», il quale stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario.

Si tratta di un cambio di rotta importante rispetto a quanto gli Enti erano abituati a fare in quanto il nuovo metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, **al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci** ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.

Nel MTR si prendono come riferimento corrispettivi massimi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni.

Va chiarito che il nuovo MTR non si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche (non mutano le formule di calcolo della tariffe e delle rispettive quote fisse e variabili e non viene operato l'aggiornamento dei coefficienti di produttività dei rifiuti, di cui è confermata fino a nuove disposizioni ARERA la deroga allo sfondamento dei limiti massimi e minimi); a ciò fa eccezione la riclassificazione dei costi in fissi e variabili, ove questi ultimi hanno comunque un limite di crescita stabilito nel 20%. Inoltre l'articolo 4 del Mtr impone un limite annuale alla crescita tariffaria.

I MARGINI DEL GESTORE CHE FINE FANNO?

Premesso che il costo derivante dall' MTR è il costo massimo se il costo dell'appalto risulta inferiore ed è garantito l'equilibrio economico finanziario della gestione, potrà essere mantenuto il costo dell'appalto.

Nel caso invece in cui i costi riconosciuti calcolati applicando il MTR risultino inferiori rispetto PEF dell'anno precedente (a parità di servizi), l'ente territorialmente competente potrà utilizzare le leve previste dal MTR.

Parte del recupero per i gestori è contemplato nella remunerazione del Capitale Circolante Netto e degli Investimenti in cui è previsto un tasso di remunerazione molto elevato. Inoltre, nel metodo sono presenti delle leve da utilizzare per un recupero della marginalità, l'uso dello sharing b, nel PG, QL e soprattutto nei COI, quest'ultimi sono previsionali. Pertanto, agendo su questi fattori si potrà lavorare per arrivare all'equilibrio economico finanziario delle società.

Il perimetro di regolazione tariffaria

Rientrano nel perimetro di regolazione e quindi i costi da ricercare sono quelli pertinenti a:

- ✓ spazzamento e lavaggio strade
- ✓ raccolta e trasporto dei rifiuti
- ✓ trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti
- ✓ controllo delle discariche dopo la chiusura
- ✓ gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti

Sono inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.

Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall’Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, **le attività esterne non strettamente riferibili al servizio, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.**

Sono escluse dal perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche ai fini della determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento 31 ottobre 2019
- derattizzazione disinfezione zanzare
- spazzamento e sgombero della neve
- cancellazione scritte vandaliche defissione di manifesti abusivi
- gestione dei servizi igienici pubblici
- gestione del verde pubblico
- manutenzione delle fontane

Su questo tema, l’Autorità consente che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento

Tale evenienza è confermata dal fatto che il prospetto per la redazione del PEF consente di inserire i costi di tali attività, dandone appunto “separata evidenza”.


$\Sigma I_a = \Sigma IV_a + \Sigma IF_a$	C
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G
TOT PEF	C

Qual è il processo di approvazione e come si individua l'Ente territorialmente competente ove l'EGATO non sia operativo?

In molte Regioni, nelle more della costituzione degli enti di governo definiti da queste ultime, sono proprio i Comuni con i loro uffici, a essere chiamati ad adempiere alle previsioni del MTR quali enti territorialmente competenti.

L'autorità con la deliberazione n.57/2020 del 3 marzo 2020 ha chiarito che per soggetto gestore si intende anche quello che eroga i singoli servizi che compongono il ciclo integrato dei rifiuti e quindi i dati richiesti per l'applicazione del MTR devono essere dagli stessi forniti al Comune nel caso in cui quest'ultimo assuma la funzione di Ente territorialmente competente in assenza della piena operatività degli EGADO. Nella medesima deliberazione, all'articolo 1, l'Autorità ha disposto come semplificazione procedurale che per evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli ove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il Gestore e quindi con il Comune, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 della delibera 443/2019 può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come **una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo** o identificabile in **un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale**. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza.

La cartina degli Enti di governo in Italia



Chi sono i soggetti coinvolti nel processo di raccolta dei dati necessari per strutturare il MTR?

Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente e ove assente il Comune **acquisisce, da ciascun soggetto affidatario la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza**, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. Non sono soggetti all'obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d'opera.

Ne deriva che, in genere, i soggetti coinvolti sono:

- A. I soggetti "gestori" delle attività di; raccolta e trasporto; trattamento e smaltimento dei RU; trattamento e recupero; spazzamento e lavaggio strade;
- B. I Comuni per la parte dei servizi dagli stessi gestita (generalmente la gestione dei rapporti con l'utenza e le tariffe).

Nel caso di gestore che ha un affidamento con più comuni:

- Il gestore dovrà definire i driver di separazione dei costi dei vari comuni serviti ed inviare un pef per ogni singolo comune distinguendo eventualmente i costi nel perimetro da quelli esterni.

Nel caso di un comune con più gestori:

- Il principio generale è che chiunque svolga una parte del servizio integrato sia assoggettato al metodo, è stato in più riprese chiesto ad Arera di definire un possibile discrimine tra prestatori di servizio (il cui costo può essere messo direttamente nel pef) e gestori (il cui costo deve essere inviato secondo l'MTR). Arera si è impegnata a breve a pubblicare una nota in cui dovrebbe definire meglio la questione.
-

Come si costruisce il PEF e chi deve fornire i dati?

Nel caso in cui ci sia una pluralità di soggetti affidatari è necessario provvedere alla predisposizione di più piani finanziari “provvisori” o “grezzi” in cui ciascuno per la sua parte di competenza indichi costi e descriva l’attività e gli elementi necessari del servizio. Il compito dei soggetti affidatari dovrà pertanto limitarsi all’estrazione dei dati e degli elementi sulla base di quanto disciplinato dal nuovo MTR funzionali alla redazione del Piano Finanziario “completo” che l’Ente dovrà assemblare.

A questi costi andranno “aggiunti” quelli estratti dal Comune in relazione alle attività dallo stesso svolte.

Al termine delle operazioni di raccolta dei dati si procederà alla sommatoria dei dati secondo lo schema predisposto dall’Autorità.

Ambito/Comune di...		
Ciclo integrato RU	Costi del Comune	TOT PEF
		0
		0

Al fine della formulazione del PEF occorre effettuare un doppio conteggio delle voci rilevanti. Il primo considerando i dati dell'anno 2018, necessari per quantificare i costi 2020 e il secondo considerando i dati dell'anno 2017, punto di partenza per la quantificazione dei costi 2018 da utilizzare per la determinazione della componente a conguaglio (che incide sul Pef 2020).

Questa componente è calcolata sulla base del confronto tra costi efficienti 2018, determinati con il MTR (base 2017, rivalutata) e le entrate effettivamente computate per il 2018 (totale degli avvisi di pagamento emessi con riferimento alla competenza 2018, di norma determinati sulla base del piano finanziario approvato per l'anno 2018, salvo le variazioni dovute alle modificazioni delle utenze).

Gestore...	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G
Fattore di Sharing – b	E
<i>Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$</i>	C
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	E
<i>Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega) \cdot AR_{CONAI}$</i>	C
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C
Rateizzazione r	E
<i>Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma) \cdot RC_{TV}/r$</i>	C
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G
ΣTV_{\bullet} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G
Costi generali di gestione - CGG	G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G
Altri costi - COal	G
Costi comuni – CC	G
Ammortamenti - Amm	G
Accantonamenti - Acc	G
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G
- di cui per crediti	G
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G
Remunerazione del capitale investito netto - R	G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{ii}	G
Costi d'uso del capitale – CK	G
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	G
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	C
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G
TOT PEF	C

I DATI CHE DEVONO FORNIRE I SOGGETTI GESTORI



QUALI SONO I DATI CHE DEVONO FORNIRE I SOGGETTI GESTORI dei servizi raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento dei RU, trattamento e recupero e spazzamento e lavaggio strade?

I calcoli **non vanno fatti sui corrispettivi contrattualmente previsti ma sui costi effettivamente sostenuti**. Infatti i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente effettivamente rilevate e sostenute nell'anno 2018 come risultanti da fonti contabili obbligatorie ed al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di seguito indicate:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza.

Ai fini del calcolo dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati occorrerà avere poi la disponibilità dei medesimi costi relativi all'anno 2017.

Di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alla rendicontazione che deve essere rispettata per la fornitura dei dati relativi alle annualità 2017 e 2018.

Per ciascuna annualità occorrerà compilare uno specifico file, utilizzando la denominazione secondo lo schema riassuntivo previsto da ARERA nell'appendice.

Per ciascun anno dovrà essere fornito il conto economico dell'esercizio, in quadratura con il Bilancio del medesimo anno. Le voci del conto economico del bilancio dovranno essere classificate secondo quanto previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile, fatta eccezione per le voci A5 bis) e B 14 bis).

costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di cui al comma 1.1. In particolare:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;

- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

La sezione della dichiarazione annuale (MUD) ricalca questa suddivisione delle voci ed analogamente la pagina dell'applicativo Orso attraverso la quale si popola automaticamente il MUD.

Si riporta a titolo esemplificativo la scheda di ORSO relativa ai CRD

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Riporta totali singoli rifiuti

1.b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci al netto di casi, abboni, sconti	<input type="text"/>	€
costi per raccolta multimateriale	<input type="text"/>	€
costi per servizi	<input type="text"/>	€
costi per godimento beni di terzi	<input type="text"/>	€
costo totale del personale addetto a CRD	<input type="text"/>	€
costo totale del personale addetto a CRD al netto della quota relativa ai costi generali	<input type="text"/>	€

Le imprese che redigono il bilancio secondo una struttura diversa da quella prevista dal citato articolo sono tenute a fornire i dati richiesti procedendo alla riclassificazione delle voci secondo lo schema previsto dall'Autorità.

Ai fini della fornitura dei dati richiesti dal MTR, i gestori dovranno adottare gli stessi criteri utilizzati nella redazione del proprio bilancio di esercizio assicurando la concordanza dei valori dettagliati con i valori esposti in Bilancio: a tal fine potranno essere appositamente valorizzate delle cd. "elisioni" tramite le quali è possibile ricondurre le informazioni classificate a quelle del bilancio di esercizio.

In caso di bilancio di esercizio redatto in applicazione dei principi contabili internazionali, dovrà essere prodotto un prospetto di riconciliazione tra il conto economico del bilancio IFRS e lo schema di Conto Economico, e occorrerà indicare in una specifica nota di commento i casi in cui la voce è stata ottenuta mediante una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio.

Dovranno essere riportate sia le componenti positive del reddito attinenti alle attività di gestione con riferimento alle voci A1), A2) A3), A4) e A5 del bilancio d'esercizio 2017, 'sia le componenti 'positive di costo attinenti alle attività di gestione con riferimento alle voci B6), B7) 88), B9), B11), B12), B13) e B14) del bilancio d'esercizio. Si richiede altresì di classificare in B14 ·Bis) gli oneri straordinari o non ricorrenti, il cui dettaglio analitico dovrà comunque essere esplicitato.

Tutte le componenti vanno riportate con il medesimo segno algebrico (segno positivo).

Il prospetto dovrà essere articolato nelle attività come elencate nel MTR per quanto attiene al perimetro delle attività regolate (ossia Spazzamento e Lavaggio strade (CSL), Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (CRT, CRD), Trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR), Trattamento e smaltimento di rifiuti urbani (CTS), Gestione tariffe e rapporti con gli utenti (CARC), Costi Generali di Gestione (CGG), Costi per crediti inesigibili (CCD), Oneri di Funzionamento degli Enti (COAL) e dovrà essere verificato dal Gestore il pieno ribaltamento dei propri costi nelle attività specifiche.

Dovranno essere inoltre evidenziate con adeguata separazione:

- le attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui alla definizione 1.1 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n.443/ 2019;
- le attività esterne al servizio di gestione rifiuti urbani: es gestione dei rifiuti speciali;
- attività diverse, ossia attinenti ad altri settori (settore elettrico, gas, idrico, etc...).

Per quanto riguarda i Costi e Ricavi cd. "indiretti", intendendo la quota parte di poste riconducibili a unità organizzative interne all'azienda che svolgono attività trasversali/ comuni a tutte le attività o comuni soltanto a due o più attività, l'attribuzione dovrà avvenire attraverso specifici driver opportunamente indicati dal Gestore.

L'imputazione delle poste comuni alle attività sopra elencate dovrà essere effettuata in base al criterio di competenza ovvero di ragionevolezza e verificabilità, eccezion fatta per i costi di personale, per i quali la rendicontazione dei costi consuntivi 2017/ 2018 dovrà riflettere le indicazioni sull'allocazione dei costi di personale di cui all'art. 9.1 del MTR: si richiede pertanto di evidenziare con apposita nota gli eventuali cambiamenti rispetto all'impostazione dei relativi PF ai sensi del DR n.158/ 99 approvati per le medesime annualità.

I costi e i ricavi riconducibili alle componenti CTS e CTR, dovranno essere valorizzati secondo le indicazioni del MTR, differenziando i costi riferiti a flussi ad eventuali impianti regolati dai costi riferiti ad altri flussi.

Per tali componenti i valori di costo devono essere rendicontati secondo il criterio del prodotto tra quantità e corrispettivo unitario, come indicato agli art. 7.7 e 7.8;

i dati saranno riferiti ai consuntivi 2017 ed i corrispettivi unitari dovranno corrispondere ai valori effettivamente applicati dai gestori degli impianti di conferimento nel corso del 2017. Nella rendicontazione il gestore dovrà sterilizzare le componenti di costo e ricavo ricomprensibili nel calcolo del corrispettivo unitario di trattamento e smaltimento e trattamento e recupero dalle restanti voci rendicontate nel Conto Economico che possono contenerle, dandone evidenza in una specifica nota integrativa: ciò al fine di evitare, nel calcolo della tariffa, un doppio conteggio di costi e ricavi riconducibili alla medesima attività. Si segnala come tale attività risulti di particolare rilievo qualora il gestore della raccolta operi direttamente attività di recupero e/o smaltimento.

Il dettaglio dei corrispettivi unitari e delle quantità conferite deve essere presentato con apposito allegato in cui siano evidenziati i criteri di determinazione di tali corrispettivi: tariffe amministrative, tariffe praticate dagli impianti determinate in esito a procedure negoziali, altri criteri diversi dai precedenti (es: criteri di determinazione dei costi interni per impianti di recupero gestiti direttamente dal gestore o gestiti da società controllate dal gestore). Si ricorda come i dati rendicontati compilati debbano garantire la quadratura con i dati di Bilancio.

Per la validazione dei dati e delle informazioni compilate riguardo i dati di Conto Economico, il Gestore dovrà **trasmettere la documentazione come di seguito elencata:**

- **Bilancio d'esercizio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa al 31.12.2017 ed al 31.12.2018;**
- **Bilancio di Verifica o altri prospetti analitici**, quali ad esempio il dettaglio dei costi diretti e dei costi indiretti, attraverso i quali ripercorrere i passaggi per la determinazione dei singoli importi compilati

Il dettaglio relativo ai costi indiretti dovrà essere accompagnato da un prospetto in formato excel riepilogativo di valori numerici dei driver utilizzati per i ribaltamenti alle attività del ciclo dei rifiuti e, nel caso di due o più contratti di servizio gestiti dal medesimo operatore, ai singoli bacini di affidamento.

Cespiti

Sono richiesti i dati di Bilancio relativi alle stratificazioni dei cespiti e dei Contributi a Fondo Perduto. Ai fini della validazione di tali informazioni, il gestore dovrà trasmettere il libro dei cespiti diretti ovvero attribuibili in via diretta ed esclusiva al servizio rifiuti, aggiornato al 31.12.2017 e al 31.12.2018 in formato pdf ed excel. Per ciascun cespite dovranno essere tassativamente specificate le seguenti informazioni: costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie, fondo ammortamento al 31.12.2017 e al 31.12.2018, tenendo conto della vite utili regolatorie di ciascuna categoria c di cespiti comuni e di cespiti

specifici come indicate nelle tabelle di cui all'art.13.2 dell'Allegato A della deliberazione 443/2019.

I cespiti per cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, e per i quali il gestore farà riferimento al primo libro contabile di iscrizione del cespite, dovranno essere rendicontati separatamente da tutti gli altri.

Come richiesto dagli art.11.6 e 11.7 dell'Allegato A della deliberazione 443/2019, dalla valorizzazione dei cespiti dovranno essere in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

Il gestore dovrà inoltre fornire il libro dei cespiti di struttura (ovvero comuni a più servizi di un medesimo territorio e/o a più ambiti territoriali) aggiornato al 31.12.2017 e al 31.12.2018 in formato pdf ed excel. Per ciascun cespite dovranno essere specificate e rilevate con i medesimi criteri, le informazioni riportate al comma precedente.

Dovrà inoltre essere prodotta documentazione a supporto della metodologia di calcolo dei driver utilizzati per il ribaltamento dei valori storici e dei fondi ammortamento dei singoli cespiti sul ciclo integrato dei rifiuti urbani, sulle attività esterne di cui all'art. 1.1. , sugli altri servizi rifiuti, sulle attività diverse, il valore percentuale dei singoli driver, nonché la quota parte del valore storico/fondo ammortamento dei singoli cespiti attribuita al ciclo integrato dei RU a seguito dell'applicazione dei driver di ribaltamento.

Tali informazioni dovranno consentire di ricostruire la quota parte di stratificazione dei cespiti indiretti che contribuisce al calcolo dei costi di capitale ai sensi del MTR, fermo restando che da tale calcolo dovranno essere escluse eventuali quote confluite nel calcolo dei corrispettivi unitari di smaltimento (come da eventuale regolazione regionale) e/ o nella valorizzazione dei corrispettivi unitari per il trattamento e recupero.

Anche per i Contributi a Fondo Perduto dovrà essere ricostruita la relativa stratificazione in termini di valore storico e fondo ammortamento al 31.12.2017 e al 31.12.2018 (somma dei relativi risconti passivi), specificando il criterio utilizzato (cassa o competenza) che garantisca la coerenza con le iscrizioni a Bilancio.

Ai fini della validazione della stratificazione proposta, si richiede il dettaglio in excel delle registrazioni dei singoli contributi ricevuti e delle informazioni necessarie alla ricostruzione della suddetta stratificazione.

Immobilizzazioni in corso al 31.12.2017 (LIC)

Dovrà essere rendicontato l'elenco puntuale delle immobilizzazioni in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018: in particolare dovrà essere rendicontato il valore cumulato delle opere in corso al 31 dicembre 2017 e al 31.12.2018 come risultanti

da bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Il gestore dovrà fornire separata evidenza delle immobilizzazioni in corso eventualmente rientranti nel calcolo del corrispettivo di smaltimento e/o nella valorizzazione dei corrispettivi unitari per il trattamento e recupero.

Canoni

Dovrà essere rendicontato il dettaglio dei corrispettivi annui riconosciuti ai singoli soggetti proprietari, diversi dal gestore, dei cespiti comunque rientranti nel perimetro di regolazione.

Ricavi

Dovrà essere rendicontato, per le annualità 2017, 2018, 2019, il valore complessivo dei ricavi da entrate tariffarie distinguendo tra entrate tariffarie relative a costi fissi ed entrate tariffarie relative a costi variabili.

Altri dati economico finanziari:

Sono infine richieste informazioni relative ai seguenti aspetti:

- dettaglio delle poste rettificative del capitale: si richiedono in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi;
- l'IVA fatturata ai singoli Comuni, per lo svolgimento del servizio rifiuti gestito in concessione;
- l'IVA fatturata ai singoli Comuni, per lo svolgimento di servizi esclusi dal ciclo integrato RU (es: gestione TARI, neve, derattizzazione, altro).

I dati forniti dai singoli gestori devono avere i seguenti requisiti:

- Completezza;
- Veridicità;
- Corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA

IN FEDE
(CHI FIRMA?)



Il Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o di un singolo servizio ricompreso in relazione ai dati forniti


- FAQ di ARERA: Se un'azienda vince un appalto ed esegue il servizio, ma non redige il PEF, che continua ad essere redatto dal comune, chi è il gestore?
- L'Autorità invita ad evitare letture formalistiche della definizione di gestore che rischiano di generare distorsioni difficilmente sanabili Ad ARERA interessa la fonte del dato, ovvero la responsabilità del dato quindi, chi fa la dichiarazione di veridicità sui dati inclusi nel calcolo tariffario è il gestore In qualsiasi caso è necessario fare il PEF secondo i criteri indicati nell'MTR dall'Autorità L'obiettivo della riforma introdotta è quello di garantire un controllo sui costi, da parte di chi quei costi li produce.

Si veda poi la deliberazione 57/2020/R/RIF

Nel caso in cui il gestore sia inadempiente cosa occorre fare?

- 1) Chiedere per iscritto e per tempo (al gestore la trasmissione del PEF (corredato di tutti gli allegati necessari) di sua competenza dando le tempistiche di trasmissione compatibili con gli adempimenti successivi e formalizzando l'obbligo anche ai sensi della normativa ARERA in essere
- 2) In caso di inadempienza sollecitare, sempre per iscritto, il gestore assegnando un ulteriore tempo;
- 3) In caso di ulteriore mancata trasmissione segnalare ad ARERA (art 7 delibera 443 2019 l'inadempimento del gestore.

I DATI CHE DEVONO FORNIRE I COMUNI



QUALI SONO I COSTI DELL'ENTE?

In primo luogo occorre quindi individuare le attività svolte dal Comune nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti.

Se l'ente svolge solo **attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti** o se svolge attività residuali quali, a titolo esemplificativo lo spazzamento delle strade o la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata.

Individuate le attività svolte, in relazione alle stesse occorrerà quantificare i relativi costi.

A tal fine l'ente dovrà considerare i dati registrati nel conto consuntivo dell'anno 2018 o, più correttamente tenuto conto della natura economica del piano, delle risultanze del conto economico 2018 (almeno per chi era obbligato alla sua redazione). I costi da considerare sono quelli ricorrenti, appartenenti alle voci economiche individuate dal Mtr (ad esempio il personale, beni e servizi, eccetera), al netto dell'Iva se detraibile (quindi l'Iva indetraibile è giustamente un costo, che dovrà avere separata identificazione del piano finanziario) e delle imposte.

Inoltre, dovranno detrarsi eventuali oneri da rettificare, quali ad esempio i costi straordinari (che comunque a differenza dei bilanci privati sono ancora inclusi in delle voci separate nel conto economico degli enti locali), le svalutazioni, i costi capitalizzati, gli oneri finanziari, eccetera.

In sostanza, l'Ente dovrà partire dalle voci del conto economico pertinenti, dettagliare le componenti di interesse tramite le scritture registrate nei conti e quindi nei capitoli finanziari collegati, grazie alla matrice di correlazione, facendo riferimento, se necessario, a ulteriori scomposizioni tramite il 5° livello del piano dei conti ovvero a criteri di contabilità analitica.

In proposito, ARERA ritiene che la rendicontazione delle spese debba far riferimento alle spese impegnate, come rilevate dal Rendiconto della gestione dell'anno (a-2), assumendo che tale impostazione sia conforme al principio generale della deliberazione 443/2019, basato su costi "effettivi", dati certi, verificabili e desumibili da fonti obbligatorie.

La contabilità finanziaria armonizzata, ormai a pieno regime, dà infatti certezza che gli impegni del rendiconto siano riferiti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e con scadenza nell'esercizio di riferimento. Tuttavia, qualora l'Ente disponga di contabilità analitica e/o di una contabilità economico patrimoniale in grado di rilevare i fatti gestionali in modo puntuale e disaggregato, si ritiene sia possibile fare riferimento alle specifiche voci di costo rilevate dal conto economico dell'anno (a-2).

I costi devono essere riclassificati nelle componenti:

- costi operativi, di cui al Titolo III del MTR, che comprendono costi operativi di gestione (CGa) e costi comuni (CCa);

- costi d'uso del capitale (CKa), di cui al Titolo IV del MTR, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti ($Acca$).

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate algebricamente due ulteriori componenti:

- quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti (ARa) e quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($ARCONAI,a$);
- quota della componente a conguaglio relativa all'annualità a-2 ($RCTV,a$). I fattori di riduzione che operano sull'ammontare della componente a conguaglio vengono denominati fattori di gradualità (γ e r).

Tutte le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare; per l'anno 2020 sono appunto riferite alle fonti contabili obbligatorie relative al 2018.

Quanto ai costi ed ai servizi "comuni" ed "indiretti", la mancanza di specifici driver di riferimento porta a concludere che spetti allo stesso Comune la scelta della modalità di rendicontazione, purché siano chiari ed esplicitati i criteri di riparto (presenza di contabilità analitica, richiamo ai criteri di cui al Testo integrato unbundling contabile - TIUC, ecc.). E' sempre e comunque necessario che l'ente espliciti e motivi chiaramente le proprie scelte in una relazione di accompagnamento.

In particolare per i Comuni riveste una rilevanza fondamentale l'individuazione dei costi comuni

Secondo la formula indicata dal MTR qui rappresentata $CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COALa$

- Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
- Costi generali di gestione - CGG
- Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
- Altri costi - COAL

La voce CARCa è data dai costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione dei rapporti con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);

· prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b). Vale la pena evidenziare che nei costi *CARCa* è possibile imputare i costi di gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o callcenter, la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso, nonché per la promozione di campagne ambientali e di prevenzione della produzione di rifiuti urbani. In particolare, con l'adozione del MTR l'Autorità ha ritenuto di includere nei costi riconosciuti eventuali oneri per le misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, volte appunto a ridurre la produzione di rifiuti. La rendicontazione di questi costi, così come avviene per altre voci del PEF, competerà al soggetto (Comune/gestore) titolare delle relative voci di spesa in bilancio (ed a prescindere dal fatto che l'attività sia svolta direttamente o attraverso soggetti terzi), secondo la metodologia del MTR.

➤ **Qualora la determinazione del CARC sia di competenza del Comune:**

· non sarà possibile riportare semplicemente quanto inserito a suo tempo nel Pef 2018, ma occorrerà provvedere alla sua rideterminazione secondo la metodologia MTR;

· si ritiene di poter fare riferimento alle spese impegnate, rilevate dal conto del bilancio dell'anno (a-2), oppure qualora l'Ente disponga di contabilità analitica e/o di una contabilità economico-patrimoniale in grado di rilevare i fatti gestionali in modo puntuale e disaggregato, è possibile fare riferimento alle specifiche voci di costo rilevate dal conto economico dell'anno (a-2);

· è possibile riportare una quota-parte dei costi comuni e dei costi indiretti, purché siano stati chiaramente esplicitati i criteri di riparto e di imputazione.

Ad esempio, nel caso in cui sia stata avviata una nuova assunzione nel corso dell'anno (a2) il Comune potrebbe scegliere di inserire tale nuova spesa, motivando nella relazione di accompagnamento la necessità di incrementare il CARC rispetto a quanto indicato a suo tempo nel PEF 2018. Oppure potrebbe scegliere di inserire nel CARC i costi comuni ed indiretti, come i costi di struttura, di funzionamento, dei servizi informatici, ecc. anche se a suo tempo non erano stati considerati. L'operazione potrebbe essere semplice, nel caso in cui l'Ente sia dotato di contabilità analitica, più complessa in assenza. In quest'ultimo caso l'ente dovrà individuare dei parametri di riparto. Ad esempio, se l'ente conosce qual è il costo annuo complessivo di manutenzione e gestione dell'edificio (pulizia, altri servizi, elettricità, ecc.), il costo imputabile al CARC potrà essere calcolato in proporzione ai mq occupati dal servizio TARI rispetto al totale dei mq dell'edificio (spesa impegnata nel 2018 sul totale dell'edificio, diviso i suoi mq complessivi, moltiplicato per i mq occupati dal servizio Tari). Un altro esempio potrebbe essere quello dei costi per servizi informatici che, se diretti (come il costo annuo della licenza del software TARI), possono essere totalmente imputati al CARC, se indiretti (come il costo di assistenza e manutenzione dei pc), possono essere imputati in

proporzione alle postazioni di lavoro dei servizi TARI rispetto alle postazioni totali cui si riferisce la spesa (spesa impegnata nel 2018 per assistenza e manutenzione hardware, diviso il totale delle postazioni oggetto dell'impegno, moltiplicato per le postazioni del servizio TARI). Un'accurata imputazione di tutti i costi diretti ed indiretti riferibili alla gestione Tari, se non già effettuata con il vecchio PEF 2018, può portare ad avere maggiori costi rispetto al passato, con conseguente maggior conguaglio. Diversamente, l'ente potrebbe decidere di non modificare i criteri di imputazione a suo tempo adottati; in questo caso i maggiori costi nel frattempo rilevati saranno recuperati dal 2021.

In particolare si sottolinea l'importanza di indicare i costi per il contenzioso (sia come quota parte delle spese del personale che in caso di affidamenti a legali esterni), gli oneri per la riscossione coattiva (ad esempio, l'aggio pagato al concessionario o altri compensi per la riscossione). Inoltre, dovranno inserirsi anche i costi per eventuali campagne informative ambientali effettuate nel 2018 e quelli sostenuti per altrettanti eventuali misure assunte per la prevenzione nella produzione dei rifiuti.

I costi generali di gestione

Fino a oggi il Dpr 158/1999 chiariva che nella componente dei costi generali di gestione dovevano essere obbligatoriamente inseriti quelli relativi al personale operativo, vale a dire direttamente impiegati nel servizio, per una quota almeno pari al 50 per cento del loro ammontare. Il Mtr supera questa previsione, stabilendo che nella voce costi generali di gestione debbano inserirsi solo i costi del personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei Ru e una quota parte dei costi di struttura, come le spese generali e i costi amministrativi (ripartibili utilizzando i driver del unbundling contabile, come specificato nel documento di consultazione 351/2019 e come peraltro già suggerito dalle linee guida Tares 2013).

I costi del personale direttamente impiegato nel servizio devono essere riclassificati nelle singole componenti (Cts, Ctr, Carc, eccetera) in base all'attività svolta.

A titolo esemplificativo si forniscono i driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise individuati nelle linee guida Tares

Driver di ribaltamento per i servizi comuni

Servizio comune	Driver
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Trasporti e autoparco	Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività
Servizi immobiliari e facility management	Mq utilizzati da ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività Numero di addetti assegnati a ciascun attività

	Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
Servizi informatici	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività Volume di traffico registrato da ciascuna attività
Ricerca e sviluppo	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di ingegneria e di costruzioni	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di telecomunicazione	Volumi di traffico registrati da ciascuna attività Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
Servizi amministrativi e Finanziari	Numero di transazioni registrate per attività Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

La copertura dei costi sostenuti per il ciclo rifiuti è garantita dal pagamento delle tariffe poste in riscossione a carico dei cittadini. È però evidente che nel caso in cui non tutti gli importi posti in riscossione siano effettivamente pagati, la regola della copertura integrale viene

meno. Anche l'esperimento di tutte le procedure di recupero dei crediti (ingiunzione e procedure esecutive) lascia una percentuale di non riscosso e quindi a quel punto praticamente definitivamente inesigibile. Quale che sia questa percentuale essa rappresenta la quota di mancata copertura dei costi di uno specifico esercizio finanziario.

Nel Mtr quest'ultimo viene valutato inserendo tra i costi comuni diversi i crediti inesigibili e un accantonamento al fondo rischi su crediti nel costo d'uso del capitale. Tuttavia, mentre nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, il Mtr stabilisce dettagliatamente quando il credito possa considerarsi inesigibile, contemplando i crediti per i quali l'ente/gestore dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito e quelli per i quali è stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del debitore, nel caso della Tari il metodo stabilisce laconicamente che si applica la normativa vigente. Il problema è capire quale sia la normativa vigente.

Infatti, oltre alla norma del comma 654-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), non si rinvengono altre norme che disciplinano in modo specifico la definizione di credito inesigibile nel caso della Tari. Si potrebbe allora fare riferimento alle norme del principio contabile applicato n. 2, in base al quale il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Ovvero alla disposizione che prevede la facoltà di cancellare i crediti di dubbia esigibilità trascorsi tre anni dalla loro scadenza. Ovviamente per la quota eccedente il fondo rischi su crediti accantonato. Oppure si potrebbe pensare di ricorrere alle casistiche considerate dalle linee guida Tares 2013, ossia i crediti per i quali non vi è più fondata speranza di riscossione, avendo esperito tutte le azioni cautelari ed esecutive economicamente convenienti per procedere alla riscossione del credito, o nel caso di procedure

concorsuali, nel caso di intervenuta prescrizione o decadenza o, infine, nell'ipotesi in cui siano trascorsi infruttuosamente 6 mesi dalla notifica del titolo esecutivo.

In relazione all'accantonamento al fondo rischi su crediti, il Mtr differenzia ancora una volta il caso dell'adozione della tariffa corrispettiva, nel quale l'accantonamento è ammesso solo nei limiti delle norme fiscali (0,5 per cento dei crediti, fino a che il fondo non raggiunge il 5 per cento del loro ammontare) da quello della Tari, in cui l'accantonamento può spingersi fino all'80% della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Secondo il MTR, l'accantonamento può operarsi fino all'80 per cento di quanto inserito nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi l'ente ha una notevole discrezionalità sul punto, anche se si dovrebbe tendenzialmente considerare una quota che corrisponda all'effettiva inesigibilità futura e che non sia solo frutto della tardiva capacità di riscossione. Il valore comunque dovrà sempre determinarsi, seguendo la logica di costo storico del Mtr, sulla base del dato relativo all'anno 2018 (di norma, quindi, riferendosi a quanto accantonato nel bilancio di previsione 2018 in relazione alla Tari, anche se si potrebbe tenere conto della maggiore eventuale quota che è stato necessario accantonare in sede di conto consuntivo, considerato che alcuni enti potrebbero non aver utilizzato la regola derogatoria per la quantificazione del Fcde a consuntivo, ammessa fino al 2018 dal principio contabile). Quindi un discreto margine di manovra, specie per gli enti che in precedenza accantonavano somme nettamente inferiori al Fcde.

In relazione a specifiche problematiche emerse dall'esame del MTR occorre precisare che:

- Per le istituzioni scolastiche I Comuni dovranno indicare tra le entrate il solo valore corrispondente al trasferimento proveniente dal Ministero dell'istruzione;
- le componenti agevolative dovranno essere gestite direttamente come modulazione dei ricavi derivante dall'articolazione tariffaria: le poste relative ad agevolazioni e riduzioni dovranno essere gestite "a valle" dell'approvazione dei PEF, nella fase dell'articolazione tariffaria da parte dei Comuni.

L'art 18 del MTR prevede i contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore che è comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Etc.

Pertanto occorrerà acquisire una specifica relazione in cui devono essere indicati i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU*
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi*
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi*
 - il modello gestionale e organizzativo le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni*
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni*
 - la ricognizione degli impianti esistenti*
-